



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2025

INDICE

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità e Oggetto	3
Art. 2 - Applicazione	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni	4
Art. 5 – Sanzioni.....	5
Art. 6 - Vigilanza	6
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DECORO URBANO.....	6
Art. 7 - Decoro urbano: individuazione aree di particolare interesse.....	6
Art. 8– Fruibilità spazi ed aree pubbliche.....	7
Art. 9 - Limitazioni all’asporto e al consumo di bevande anche alcoliche	7
Art. 10- Altre attività vietate	8
ART. 11 – Ordine e ricovero di velocipedi, monopattini e assimilati	10
Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato.....	10
Art. 13 - Sgombero della neve.....	11
Art. 14 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	11
Art. 15 – Disciplina della distribuzione dei volantini, opuscoli e altri simili oggetti	12
Art. 16- Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	12
Art. 17 - Pulizia canali di scolo	13
Art. 18 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto	13
Art. 19 - Depositi esterni	13
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI ANIMALI	14
Art. 20 - Divieti a tutela della Flora e della Fauna	14
Art. 21 - Animali di affezione.....	14
Art. 22 - Cani.....	14
Art. 23 - Somministrazione di cibo ad animali su suolo pubblico e privato.....	15
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	15
Art. 24 - Disposizioni generali.....	15
Art. 25 – Dehors, tende ed attività.....	15
Art. 26 – Uso dei dispositivi antifurto	16
Art. 27 – Mestieri Girovaghi	16
TITOLO VI – MISURE DI PROTEZIONE CIVILE	17
ART. 28 – Amministrazione degli stabili	17
ART. 29 – Occupazione di suolo pubblico	18
TITOLO VII - NORME FINALI	19
Art. 30 - Norme transitorie.....	19
Art. 31 - Abrogazioni.....	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i comportamenti e le attività che influenzano la qualità della vita nella comunità cittadina, con l'obiettivo di salvaguardare la convivenza civile, il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità dei beni comuni. Tali disposizioni sono pensate per preservare l'immagine di Santa Margherita Ligure come località turistica, culturale e ambientale di pregio nonché promuovere politiche integrate di sicurezza urbana e garantendo i diritti fondamentali delle persone, applicandosi sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
2. In particolare, il Regolamento mira a tutelare il decoro, l'ordine pubblico, prevenire fenomeni di degrado e a garantire la protezione dell'ambiente e delle aree costiere, valorizzando al contempo il patrimonio storico e paesaggistico. Particolare attenzione viene riservata ai soggetti più vulnerabili della comunità, quali anziani, bambini e persone con disabilità, al fine di promuovere inclusione e accessibilità quale obiettivo di convivenza civile.
3. Le misure adottate, incluse sanzioni e strumenti di prevenzione, si applicano in coerenza con le normative costituzionali, nazionali e regionali e con le specifiche ordinanze sindacali in materia di sicurezza e decoro urbano.

Art. 2 - Applicazione

1. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale e sono finalizzate a regolamentare:
 - a. *sicurezza urbana e decoro ambientale;*
 - b. *utilizzo di aree e spazi pubblici;*
 - c. *acque interne;*
 - d. *condotte della civile convivenza e tutela della quiete pubblica e privata;*
 - e. *protezione e tutela degli animali;*
 - f. *attività economiche ed esercizio di arti e mestieri negli spazi pubblici.*
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le norme nazionali, regionali e degli altri specifici regolamenti comunali, nonché le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale, come la possibilità di emanare, in caso di necessità, ordinanze specifiche (contingibili e urgenti) da parte del Sindaco, ex artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL), e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dal personale di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine *Regolamento* senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare si intendono per:
 - a. **Beni comuni:** lo spazio urbano nel suo complesso, ed in particolare:
 - i. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, incluse vie ed aree private aperte al pubblico passaggio;
 - ii. parchi e giardini pubblici, nonché tutte le aree di verde pubblico, comprese quelle attrezzate per uso ricreativo o sportivo;

- iii. acque interne, comprese fonti, corsi d'acqua, cascate, laghi e bacini naturali o artificiali;
 - iv. monumenti, fontane e altri manufatti di valore storico, culturale o paesaggistico;
 - v. facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità, sicurezza e decoro devono essere salvaguardati;
 - vi. impianti e strutture di uso comune, collocati sui o nei beni sopra elencati, inclusi arredi urbani e infrastrutture pubbliche.
- b. **Fruizione dei beni comuni:** l'uso libero e generalizzato dei beni comuni da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del Regolamento. La fruizione non necessita di concessioni o autorizzazioni, salvo quanto previsto per garantire il decoro, la sicurezza pubblica e la piena godibilità collettiva.
- c. **Utilizzazione dei beni comuni:** l'uso particolare o esclusivo dei beni comuni per attività consentite dalla legge, anche di natura privata. Tale utilizzazione è sempre subordinata al rilascio di preventiva concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che ne valuterà anche gli impatti sul decoro urbano e sulla vivibilità degli spazi pubblici ed eventuali canoni, tariffe e oneri applicabili.
- d. **Sicurezza urbana:** richiamato dal D.L. 14/2017, il bene pubblico che garantisce vivibilità, decoro e coesione sociale, volendo tutelare:
- i. l'incolumità fisica delle persone, con interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado e criminalità, comprese le problematiche legate alla microcriminalità con l'obiettivo di arginare le forme di sfruttamento e di abuso (spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, occupazioni abusive);
 - ii. la libertà di accesso e fruizione degli spazi pubblici, assicurando che nessun comportamento ne limiti o comprometta l'utilizzo;
 - iii. la promozione di comportamenti civili, rispettosi del patrimonio urbano e dell'ambiente, prevenendo atti vandalici, condotte violente o dannose, incluse quelle legate all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti.
 - iv. La sicurezza urbana è perseguita attraverso un approccio integrato che coinvolge Stato, Regioni e Amministrazioni locali, favorendo interventi di riqualificazione sociale, culturale e urbanistica, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio e ridurre le situazioni di esclusione sociale.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, in base alle disposizioni del presente Regolamento, è richiesta una preventiva concessione o autorizzazione, questa deve essere ottenuta presentando un'istanza scritta al Sindaco, o all'ufficio preposto, comunque in conformità alle normative vigenti.
2. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, previa verifica della compatibilità delle attività richieste con la normativa specifica vigente e con:
 - a. La tutela del decoro urbano;
 - b. La sicurezza pubblica;
 - c. La compatibilità con la fruibilità e godibilità degli spazi pubblici da parte della collettività;
 - d. Specifiche valutazioni di impatto ritenute necessarie dagli uffici preposti al rilascio;
3. Tali atti amministrativi possono prevedere prescrizioni specifiche, finalizzate a limitare eventuali impatti negativi sul contesto urbano e sulla qualità della vita cittadina. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare concessioni e autorizzazioni in caso di violazione delle norme previste o di mancato rispetto delle prescrizioni impartite.

4. Gli operatori e i cittadini devono osservare le disposizioni stabilite, anche se comunicate verbalmente, dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalla legge.

Art. 5 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è accertata e contestata secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), e dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 che varia da €25,00 a €500,00.
2. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23/05/2008, n. 92, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, quando commesse all'interno delle zone di particolare interesse urbano individuate ai sensi dell'articolo 7, comportano l'emissione di ordine scritto di allontanamento immediato dal luogo della condotta, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 14/2017. Tale ordine ha validità per 48 ore.
4. Alla violazione del regolamento seguirà l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni accessorie, indicata nel verbale di violazione, in accordo con le norme citate:
 - a) La cessazione immediata dell'attività illecita;
 - b) La rimozione di manufatti e/o opere abusive ovvero il ripristino dei luoghi, con la possibilità di intervento coattivo a spese del trasgressore o responsabile, anche compiuto in necessità o urgenza antecedente all'individuazione del responsabile stesso con riaddebito al momento della sua identificazione;
 - c) Il sequestro finalizzato alla confisca dei beni e strumenti utilizzati per commettere la violazione o risultato della stessa, come previsto dalla relativa normativa.
5. Gli obblighi di cui al comma precedente, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione degli stessi può essere richiesto avvenga sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al precedente comma, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione saranno addebitate a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.
7. L'uso di concessioni e/o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute o dalle quali siano derivate violazione degli articoli del Regolamento, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione e/o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
8. Contro i provvedimenti sanzionatori è possibile presentare ricorso nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare, accertare e contestare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale e senza limitazioni, agli agenti del Corpo di Polizia Locale e a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia.
In via speciale, e limitatamente alle materie di specifica competenza, tale compito può essere svolto anche da:
 - a) Altri funzionari comunali;
 - b) Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali;
 - c) Personale di enti esterni, previa specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, e nei limiti delle competenze riconosciute dalla legge.
2. Per garantire l'efficacia della vigilanza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di strumenti tecnologici di controllo, come la videosorveglianza, installati ed utilizzati in conformità alla normativa di cui al D.lgs. 101/2018 ss. e mm. ed è fatto obbligo a tutti i soggetti di non ostacolare o compromettere il funzionamento di tali strumenti.
3. I cittadini sono invitati a collaborare con le autorità competenti segnalando situazioni di degrado o comportamenti contrari alle disposizioni del Regolamento, attraverso i canali di comunicazione dedicati messi a disposizione dal Comune, principalmente tramite il Comando di Polizia Locale.
4. L'Amministrazione Comunale assicura una formazione costante al personale preposto alla vigilanza, in modo da garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle disposizioni regolamentari.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DECORO URBANO

Art. 7 - Decoro urbano: individuazione aree di particolare interesse

1. Sono individuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del d.l. n. 14/2017 come convertito dalla legge n. 48/2017, le aree urbane nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del medesimo decreto. Tali disposizioni riguardano condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle aree stesse, in violazione dei divieti di stazionamento, di occupazione o delle norme contenute nell'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Sono aree di particolare interesse, di cui al comma 1, su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico:
 - a) tutto il lungomare da Piazza del Sole fino all'area di Paraggi;
 - b) aree cittadine come individuate nella planimetria allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2022.
 - c) aree entro 300 metri da ingressi, pertinenze e parcheggi di:
 - i) Parchi cittadini e giardini pubblici;
 - ii) Scuole e plessi scolastici, biblioteche e luoghi della cultura;
 - iii) Edifici religiosi e strutture di accoglienza;
 - iv) Istituti di cura e salute;
 - v) Spiagge, arenili, zone portuali e aree di attracco natanti;

- vi) Aree destinate a fiere, mercati e pubblici spettacoli;
- vii) Fermate e pertinenze ferroviarie, urbane ed extraurbane.

Art. 8– Fruibilità spazi ed aree pubbliche

1. Su tutto il territorio comunale deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati, nei luoghi di cui sopra, gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare, è vietato:
 - a) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio nonché immergere o immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - b) impedire con qualsiasi mezzo l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - c) soddisfare esigenze fisiologiche e/o corporali al di fuori delle aree specificamente destinate ed attrezzate a tal fine;
 - d) creare condizioni dalle quali conseguono o possano conseguire situazioni di pericolo, danno o molestia a persone o alla collettività;
 - e) circolare in stato di ubriachezza;
 - f) circolare o stazionare detenendo e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope; compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti (rimangono escluse dal divieto eventuali assunzioni derivanti da prescrizione medica);
 - g) È vietato il bivacco su spazi e aree pubbliche, nonché su aree private ad uso pubblico, qualora tale comportamento possa compromettere il decoro urbano, la sicurezza o la fruibilità collettiva dei luoghi;
 - h) sdraiarsi, accamparsi o sostare con oggetti come tende, sacchi a pelo, coperte o altri materiali utilizzati per pernottamenti non autorizzati, fatto salvo per motivi di reale necessità;
 - i) Utilizzare panchine, gradinate, portici, fontane e altri elementi di arredo urbano per scopi diversi da quelli previsti;
 - j) Consumare pasti o bevande in modo indecoroso o che arrechi disagio ad altri cittadini o ostacoli la fruibilità dei luoghi.
 - k) l'attività di accattonaggio nelle seguenti forme:
 - (1) Accattonaggio molesto, quindi che comporti insistenza, coercizione o possibile induzione di timore da parte dei passanti;
 - (2) Accattonaggio con impiego di minori o animali.
 - l) vietato partecipare a disordini, tafferugli o risse, anche contribuendo all'escalation del conflitto o incitando al disordine;

Art. 9 - Limitazioni all'asporto e al consumo di bevande anche alcoliche

1. Su tutto il territorio comunale nei seguenti periodi:
 - Dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo
 - a. Dal 23/12 al 07/01 dell'anno successivo;
 - b. Dal 01/06 al 15/09;
 - E' vietato:
 - c. detenere, trasportare e consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, contenute in ogni tipo di recipiente, sia esso aperto che chiuso. Sono escluse bevande

- contenute in recipienti chiusi, integri e confezionati, quali confezioni regalo, o sacchetti portabottiglie chiusi e sigillati, destinate al consumo domestico.
- d. Agli esercizi di vicinato, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi artigianali, ai circoli privati nonché medie e grandi strutture di vendita è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione poste in contenitori che ne permettano l'asporto.
2. Gli eventuali detentori, anche a seguito di semplice invito degli agenti di Polizia, saranno tenuti all'immediato smaltimento dei contenitori unitamente ai liquidi negli stessi contenuti. In caso contrario trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle sostanze alcoliche, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
3. E' sempre consentita la somministrazione ed il consumo all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico, purché consumate esclusivamente all'interno degli spazi concessi;
4. È fatto divieto assoluto di cedere, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di anni 18, in luogo pubblico, aperto al pubblico o soggetto ad uso pubblico.

Art. 10- Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi genere, salvo in caso di situazioni eccezionali subordinate quindi a richiesta ed autorizzazione di occupazione suolo pubblico, e a condizione che vengano rimossi entro il periodo indicato nell'autorizzazione;
 - b) arrampicarsi o salire, senza autorizzazione o giustificato motivo, su: alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate, ed altri beni pubblici, su tetti, cornicioni, poggioli, cancellate e simili, scogliere a mare senza protezione;
 - c) scavalcare le recinzioni a delimitazione di beni pubblici o privati, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità, senza autorizzazione o senza l'utilizzo di accorgimenti di sicurezza e prevenzione infortuni;
 - d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque pubblici beni e pubbliche utilità;
 - e) usare impropriamente bombolette spray di qualsiasi genere, anche incolore, nonché lo scoppio di petardi, se non in caso di manifestazioni in cui vi sia l'autorizzazione all'uso;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 12 salvo diversa segnalazione;
 - g) transitare con veicoli per i viali interni dei pubblici giardini appositamente destinati al transito dei pedoni. Fanno eccezione i veicoli d'emergenza, di soccorso o autorizzati.
 - h) utilizzare balconi, terrazzi, giardini o altre pertinenze dell'immobile come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali nonché lasciare accumulare escrementi di animali, salvo in situazioni eccezionali e per un periodo limitato, con obbligo di rimozione entro 48 ore;

- i) Collocare su finestre, balconi, terrazzi o sporgenze verso vie pubbliche o cortili oggetti mobili non adeguatamente assicurati contro ogni rischio di caduta;
- j) Procedere alla pulizia di tessuti, tappeti, stuoie, tovaglie o altri materiali, annaffiatura di fiori o piante provocando disturbo, insudiciamento, stillicidio o disagio agli altri in luogo pubblico
- k) mancare di manutenzione a manufatti in maniera tale da provocare stillicidio sulla strada pubblica o su parti sottostanti del fabbricato;
- l) Imbrattare con scritte, affissioni o disegni edifici pubblici o privati visibili dalla via pubblica, monumenti, arredi urbani, giochi pubblici, ecc...;
- m) Sedersi o sdraiarsi per terra su strade, piazze, aiuole, marciapiedi, sotto portici in modo da creare intralcio, disagio o disturbo alla circolazione o al pubblico spostamento;
- n) Non provvedere alla manutenzione di manufatti prospicienti la pubblica via, riducendoli in stato di abbandono e degrado visibile;
- o) Collocare festoni, addobbi o luminarie senza autorizzazione, o mantenerli oltre il periodo consentito;
- p) Esporre panni, indumenti o altri oggetti simili verso la strada pubblica, cortili o aree comuni in modo da causare molestia agli altri;
- q) Accendere fuochi, barbecue o dispositivi simili in spazi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione di quelli appositamente attrezzati;
- r) Lanciare oggetti, gavettoni, palle di neve, schiuma o materiali che possano offendere le persone o causare danni a cose;
- s) Detenere o utilizzare materiali infiammabili o pericolosi in quantità superiori a quelle consentite per uso domestico, salvo previa autorizzazione;
- t) Sollevare, aprire caditoie, chiusini o botole in assenza del prescritto titolo autorizzativo o creare ostacoli o pericolo;
- u) Creare disturbo o molestie mediante schiamazzi, urla o comportamenti contrari alla convivenza civile.
- v) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi o disperdervi materiali solidi o liquidi che possano contaminarli;
- w) circolare ovvero sostare indossando solo il costume da bagno o a torso nudo o senza indossare pantaloni/pantaloncini/gonna o senza calzature in tutte le aree e le vie pubbliche, al di fuori delle zone destinate alla balneazione;
- x) fumare all'aperto alle fermate dei mezzi pubblici, in prossimità degli edifici scolastici, nei parchi per bambini, nelle aree cani, nei cimiteri, in prossimità degli impianti sportivi, nelle code per accedere a servizi pubblici;
- y) fumare in spiaggia nel periodo dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, fatta eccezione nelle aree appositamente delimitate sulle spiagge con posacenere e recanti lo stemma o altro segno identificativo comunale, o recanti segni identificativi degli stabilimenti balneari o concessionari delle aree libere attrezzate.
- z) Accendere e/o lanciare, anche su area privata, fuochi pirotecnici, razzi, mortaretti ecc, anche se di libera vendita, se gli effetti sonori o esplosivi possono interessare l'area pubblica, se non autorizzati.
- aa) provocare esalazioni di fumi o odori che rechino danno o molestia a persone, abitazioni o attività limitrofe.
- bb) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando questi possono arrecare intralcio

- o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
- cc) lavare i veicoli sulla pubblica via;
- dd) Nelle fasce orarie dalle 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo le operazioni di carico e scarico delle merci, o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete.

ART. 11 – Ordine e ricovero di velocipedi, monopattini e assimilati

1. Al fine di garantire la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici destinati alla circolazione pedonale e veicolare, è vietato:
 - a. Depositare velocipedi, monopattini e altri veicoli a trazione fisica o elettrici, siano o meno assicurati a strutture quali: parapetti, ringhiere, pali della segnaletica stradale, pali per l'illuminazione pubblica, impianti semaforici, cancellate pubbliche o private, corrimano, strutture temporanee allestite per manifestazioni e qualsiasi altra installazione che possa limitare o costituire pericolo per la circolazione pedonale o veicolare.
 - b. Lasciare in deposito velocipedi, monopattini e altri veicoli a trazione fisica in condizioni di evidente stato di abbandono, quali:
 - i. Mancanza di parti essenziali per il loro utilizzo;
 - ii. Evidente non idoneità alla circolazione.
2. La Polizia Locale è autorizzata a rimuovere, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, a spese a carico del proprietario in caso di sua individuazione, i veicoli abbandonati o lasciati in modo non conforme, per garantire la sicurezza e il decoro urbano. Qualora non sia possibile individuare il proprietario, il veicolo verrà sottoposto a verifica: se privo di parti essenziali o comunque inidoneo alla circolazione, sarà qualificato come rifiuto e avviato alla distruzione; in caso contrario, sarà trattato come oggetto rinvenuto.
3. La restituzione del veicolo sarà subordinata al pagamento della rimozione quantificabile in Euro 30,00, nonché delle spese di deposito e custodia (Euro 0.50 al giorno).

Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato:
 - a) Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi e sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
 - b) Abbandonare rifiuti o materiali di scarto sugli spazi e sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o ripe degli stessi, sugli scogli, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi comuni a più persone, anche se recintati.
2. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie su strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è obbligato a:
 - a) Garantire la costante pulizia del suolo occupato;
 - b) Mantenere pulito lo spazio circostante per una distanza non inferiore a due metri.
3. Qualsiasi attività temporanea che comporti o causi l'imbrattamento del suolo pubblico obbliga chi la esercita a provvedere alla pulizia immediata delle aree interessate.

4. I titolari di attività commerciali, artigianali o di somministrazione, prospettanti sulla pubblica via o accessibili dalla stessa, devono collaborare con il Comune per mantenere pulito il tratto di marciapiede prospiciente l'esercizio.
5. I proprietari, amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune per la pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile e delle tombinature di scarico delle acque meteoriche collegate all'immobile.
6. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione devono collocare all'esterno dell'esercizio, su aree di loro disponibilità, idonei posacenere di fattezze consone, assicurandosi che:
 - a) Non intralcino il libero transito pedonale e veicolare;
 - b) Siano costantemente svuotati e mantenuti in condizioni igieniche ottimali.
7. I proprietari di aree private confinanti con vie pubbliche non recintate in conformità al Regolamento edilizio sono tenuti a:
 - a) Garantire la pulizia costante delle stesse;
 - b) Provvedere allo sgombero e corretto smaltimento dei rifiuti depositati su tali aree.
8. Nelle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire rifiuti sulla pubblica via, nei canali di raccolta delle acque piovane o in altri spazi pubblici o ad uso pubblico. I rifiuti raccolti devono essere:
 - a) Depositati nei contenitori per la raccolta differenziata solidi urbani, conformi alle modalità stabilite dal vigente Regolamento RSU;
 - b) Chiusi in sacchi idonei, conformi alle prescrizioni comunali.
9. È inoltre vietato, da luogo privato:
 - a) Spazzare foglie, rifiuti o polveri verso la strada o le griglie delle fognature pubbliche;
 - b) Lasciare accumuli di materiali di scarto, macerie o rifiuti edili lungo le vie pubbliche o private aperte al pubblico passaggio;
 - c) Lavare oggetti o scaricare acque reflue in strada, nei corsi d'acqua o nelle reti di drenaggio urbano.

Art. 13 - Sgombero della neve

1. I proprietari, gli amministratori, o chiunque detenga a qualsiasi titolo il possesso di edifici destinati a qualunque uso, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio accumulatisi su tetti, gronde, balconi o terrazzi.
2. I proprietari di piante che si affacciano direttamente su aree di pubblico passaggio devono rimuovere la neve dai rami.
3. I frontisti, ovvero i proprietari o gestori di immobili che si affacciano su marciapiedi o passaggi pedonali, sono tenuti a rimuovere neve e ghiaccio dalle aree pedonali prospicienti gli ingressi degli edifici o dei negozi.
4. La neve rimossa durante le operazioni di sgombero deve essere ammassata senza creare intralcio al libero transito pedonale o alla viabilità ordinaria.

Art. 14 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. In occasione di cerimonie religiose e civili, è consentito collocare addobbi, stendardi e festoni sulle facciate degli edifici, senza necessità di autorizzazione comunale, purché non contengano messaggi pubblicitari. Il posizionamento deve avvenire con il previo consenso della proprietà interessata e nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le spese relative alla collocazione, alla manutenzione e alla rimozione di addobbi, stendardi e festoni, nonché gli eventuali interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono

a carico dei soggetti che ne dispongono il montaggio. Questo comprende la responsabilità per danni a terzi o alla proprietà pubblica derivanti da un'installazione inappropriata o manutenzione insufficiente.

3. L'installazione di passatoie su marciapiedi e/o aree pedonali durante il periodo natalizio non richiede una preventiva autorizzazione del Comune, ma è necessaria una semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'installazione. Il richiedente deve garantire che l'installazione avvenga a regola d'arte e in modo da prevenire danni a terzi, rispettando i requisiti di sicurezza e accessibilità e non intralciando la circolazione.
4. Le passatoie installate devono essere uniformi nel colore per ogni via, strada o piazza, contribuendo così alla coerenza estetica del contesto urbano. Questo requisito mira a mantenere un aspetto ordinato e armonioso durante le festività, evitando la dissonanza visiva che potrebbe derivare da colorazioni diverse.
5. Tutti gli addobbi e i festoni devono essere installati in modo tale da non impedire o limitare l'accesso e la sicurezza sui marciapiedi, strade e aree pedonali. Particolare attenzione deve essere rivolta a non ostruire segnali stradali, ingressi, uscite di sicurezza, e percorsi accessibili a persone con disabilità.
6. Gli addobbi e festoni possono rimanere installati solo per la durata dell'evento o della celebrazione a cui sono dedicati. Devono essere rimossi tempestivamente al termine dell'evento per garantire la sicurezza e mantenere *l'armonia* del decoro urbano.

Art. 15 – Disciplina della distribuzione dei volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. Per preservare il decoro urbano, è vietato il lancio, l'affissione o la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo nelle strade, piazze, giardini e parchi comunali e, in generale, in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico.
2. I volantini, gli opuscoli e altri materiali divulgativi possono essere distribuiti esclusivamente mediante consegna individuale a mano alle persone o tramite appositi contenitori.
3. La distribuzione libera di volantini è permessa, per ragioni di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di amministrazioni pubbliche o enti pubblici.
4. I soggetti che commissionano la distribuzione di materiale pubblicitario sono responsabili di assicurare che la diffusione avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di questo articolo.

Art. 16- Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere condotte nel rispetto delle normative lavorative ed ambientali vigenti da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, previo rilascio di autorizzazione da parte del comune in caso di occupazione del suolo pubblico.
2. Le ditte incaricate devono utilizzare attrezzature idonee munite di dispositivi che impediscono la dispersione dei liquidi durante le operazioni di spurgo. Tali dispositivi devono garantire che nessun residuo liquido fuoriesca accidentalmente o venga disperso nell'ambiente circostante.
3. La frequenza delle operazioni di spurgo deve essere determinata sulla base delle esigenze specifiche di ciascuna installazione e conforme alle indicazioni tecniche fornite dal produttore delle fosse biologiche o dei pozzi neri, nonché in linea con le direttive comunali e ambientali.

Art. 17 - Pulizia canali di scolo

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che detengono un diritto reale di godimento sui terreni sono tenuti a mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei canali di scolo e di irrigazione privati che confinano con strade comunali e aree pubbliche. Questo obbligo è essenziale per garantire il libero e completo deflusso delle acque.
2. È fondamentale impedire che la crescita incontrollata della vegetazione lungo i canali di scolo ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade adiacenti. Inoltre, la vegetazione non deve in alcun modo interferire con il corretto funzionamento delle condotte di drenaggio.
3. Gli interventi di manutenzione, quali la pulizia delle condotte e la potatura della vegetazione, devono essere effettuati con regolarità adeguata alle condizioni climatiche e ambientali della zona, almeno due volte all'anno, preferibilmente prima e dopo il periodo delle piogge più intense, per prevenire eventuali allagamenti o danni.
4. L'Amministrazione comunale effettuerà controlli periodici per verificare il rispetto delle normative di manutenzione dei canali di scolo. In caso di mancata manutenzione, verranno notificate agli interessati prescrizioni specifiche per il ripristino della funzionalità.

Art. 18 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. Chiunque intenda procedere alla verniciatura di porte, finestre, cancellate, o all'imbiancatura di facciate o muri di recinzione, deve, ove necessario e previsto, ottenere un titolo abilitativo. È inoltre obbligatorio apporre adeguati ripari e segnalazioni visibili per proteggere i passanti e prevenire danni alle proprietà circostanti durante i lavori. Questi ripari devono essere efficaci nel contenere eventuali dispersioni di materiali e nell'informare i passanti della presenza di lavori in corso.
2. È vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbiatura all'aperto senza l'uso di impianti di captazione adeguati o senza l'utilizzo di protezioni efficaci per evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Questo include l'obbligo di utilizzare sistemi di filtrazione e barriere fisiche che impediscano ai materiali di fuoriuscire dall'area di lavoro.
2. Nei cantieri edili, le operazioni che possano generare residui aerei devono essere svolte solo dopo aver messo in atto tutte le misure necessarie per limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno. Questo può includere l'uso di teli di protezione sulle impalcature, sistemi di getto d'acqua per abbattere la polvere, e altre tecnologie che minimizzano l'impatto ambientale di tali operazioni.

Art. 19 - Depositi esterni

1. È vietato il mantenimento allo scoperto di oggetti di qualsiasi forma, natura e dimensione nei quali possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana, indipendentemente dalla finalità. Questo divieto mira a prevenire rischi per la salute pubblica derivanti dal ristagno di acqua.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI ANIMALI

Art. 20 - Divieti a tutela della Flora e della Fauna

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, sia aperti che recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è strettamente vietato:
 - a)Cogliere fiori;
 - b)Strappare fronde e virgulti;
 - c)Recare danno in qualsiasi modo a piante, siepi ornamenti floreali in genere.
 - d)Asportare, procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia essa stanziale sia migrante, tutelando così la biodiversità e il benessere animale.
 - e)Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f)Calpestare le aiuole, ove non espressamente consentito dal libero accesso alle stesse;
 - g)Non attenersi ai percorsi designati per la circolazione pedonale e ciclabile.

Art. 21 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione sono tenuti a vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni a persone e cose. Questo include la prevenzione di comportamenti come abbaio continuo, aggressività non provocata, e danneggiamento di proprietà pubblica o privata. Gli animali devono essere tenuti sotto controllo, utilizzando guinzagli, recinzioni adeguate nonché altre misure di contenimento adatte, soprattutto quando si trovano in spazi pubblici o aperti.
2. I proprietari devono garantire che gli ambienti in cui vivono gli animali siano mantenuti in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Ciò include la pulizia regolare delle aree abitate dagli animali, l'eliminazione celere degli escrementi, e la disponibilità di cibo e acqua puliti per assicurare il benessere degli animali.

Art. 22 - Cani

1. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, è necessaria una segnalazione visibile all'esterno per indicare la presenza di un cane. I cani devono essere adeguatamente governati per non aggredire o creare danni alle persone. È inoltre richiesta l'osservanza di tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale per la detenzione di cani sia in luoghi pubblici che privati.
2. Conformemente alle disposizioni di legge per la tutela dell'incolumità pubblica e privata, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere sempre condotti al guinzaglio e per i cani di taglia grossa o media o di indole mordace, è obbligatorio l'uso corretto della museruola.
3. È vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, sulle aiuole, nelle aree destinate ai giochi e nei cimiteri, ad eccezione dei cani di supporto e che accompagnano persone disabili.
4. I proprietari di cani o chiunque li conduca hanno l'obbligo di garantire la pulizia degli spazi pubblici evitando che gli animali sporchino con le loro deiezioni. A tal fine, è necessario:
 - a)Essere sempre muniti di attrezzatura adeguata alla raccolta/pulizia delle deiezioni, come paletta/raccoglitore e/o sacchetti impermeabili, per la rimozione immediata delle deiezioni;
 - b)Disporre di una bottiglietta d'acqua o strumento analogo utile a diluire le deiezioni liquide;
 - c)Garantire la pulizia degli spazi sporcati dall'animale.
5. A seguito della deposizione di escrementi:

- a) Gli escrementi e i rifiuti dell'animale devono essere raccolti in un sacchetto o diverso raccoglitore idoneo e depositati chiusi negli appositi contenitori di rifiuti.
 - b) Le deiezioni devono essere rimosse e il suolo deve essere pulito adeguatamente con acqua o altro mezzo idoneo.
6. Per quanto non specificato in questo articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento Comunale sulla dignità degli animali", che dettaglia ulteriori norme e responsabilità relative alla gestione degli animali.

Art. 23 - Somministrazione di cibo ad animali su suolo pubblico e privato

7. È vietato nutrire volatili e/o spargere nutrimento agli stessi destinati sia nelle aree pubbliche o aperte al pubblico sia nelle aree di proprietà privata;
8. I proprietari degli immobili siti all'interno del centro abitato devono provvedere ove possibile all'installazione sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, ecc...) di idonei dissuasori per impedire lo stazionamento dei volatili;
9. È vietato somministrare o lasciare incustodito qualsiasi tipo di cibo che possa essere accessibile alla fauna selvatica, sia su suolo pubblico che privato
10. Eventuali eccezioni a questo divieto, come programmi di alimentazione controllata o interventi sanitari gestiti da autorità competenti o organizzazioni autorizzate, devono essere chiaramente regolamentate e monitorate per assicurare che non si verifichino abusi o effetti negativi non intenzionali, e possono essere sospese in qualsiasi momento dall'autorità comunale.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 24 - Disposizioni generali

1. Il Comune di Santa Margherita Ligure ha definito una zonizzazione acustica del territorio, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/06/1996 e successivamente approvata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 90/7664 del 25/02/1998. Inoltre, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21/06/2012, è stato approvato il "Regolamento Acustico Comunale" che disciplina le attività rumorose sul territorio comunale.
2. Conformemente alla normativa vigente, chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve adottare ogni accorgimento necessario per minimizzare le molestie sonore e gli inconvenienti ai vicini. Questo include l'uso di tecnologie di mitigazione del rumore, la corretta manutenzione delle attrezzature e la limitazione degli orari di operatività in modo da rispettare la quiete pubblica e privata.
3. Nei casi in cui l'attività esercitata risulti incompatibile con il rispetto della quiete nelle abitazioni civili, il Sindaco, su motivata relazione dell'organo tecnico competente, ha l'autorità di vietare temporaneamente o permanentemente l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Art. 25 – Dehors, tende ed attività

1. I dehors di pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione o di altre attività commerciali devono rispettare gli stessi orari di apertura dell'esercizio stesso.
2. Tutti gli elementi di arredo e manufatti posizionati su suolo pubblico (quali a titolo esemplificativo ombrelloni, tende, espositori, fioriere, pedane, tavolini, sedie, ecc.) devono

essere mantenuti in perfetta efficienza e stato di conservazione a cura del titolare dell'autorizzazione all'occupazione.

3. I gestori di esercizi pubblici, commerciali e artigianali sono tenuti a garantire, entro un'ora dalla chiusura dell'attività, la pulizia del suolo pubblico:
 - sia all'interno degli spazi in concessione;
 - sia negli spazi limitrofi, anche se non direttamente occupati, qualora vi siano rifiuti chiaramente riconducibili alla propria attività.
4. Al fine di garantire l'efficacia della sorveglianza del territorio e l'integrità del sistema di videosorveglianza cittadino, è fatto divieto di installare o posizionare tende, ombrelloni, insegne o altri elementi mobili o fissi che, per collocazione, dimensioni o modalità d'uso, ostacolano o limitano la visuale delle telecamere pubbliche.
5. Nel caso in cui, per esigenze legate a dehors o attività commerciali, si rendano necessarie strutture potenzialmente interferenti (quali ombrelloni, coperture retrattili o similari), le stesse dovranno essere obbligatoriamente chiuse o rimosse dalle ore 18:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, fatti salvi diversi orari stabiliti dall'Amministrazione per esigenze particolari, e fatte salve condizioni meteo avverse.

Art. 26 – Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 27 – Mestieri Girovaghi

1. E' consentito lo svolgimento di esibizioni di "artisti di strada" nelle seguenti modalità:
 - a) Nel centro storico cittadino (Piazza Caprera – Largo Amendola- Via Cairoli – Via Cavour – Via Torino - Via Partigiani D'Italia – Via Dell'Arco – Via Gramsci e Piazza Vittorio Veneto) è consentito esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
 - b) Nei giardini a mare di Piazza Martiri della Libertà e Piazza Vittorio Veneto oltre agli orari sopra indicati è consentito effettuare performance fino alle ore 23.00;
 - c) Le esibizioni artistiche non potranno essere effettuate in prossimità dei luoghi di culto durante l'orario di svolgimento delle funzioni religiose;
 - d) Le esibizioni non potranno avere luogo qualora l'area sia già interessata da una manifestazione di qualsivoglia genere autorizzata/organizzata dal Comune, o sia comunque ad una distanza inferiore a mt. 100,00 da un luogo ove si svolgono tali eventi;

- e) Lo spazio necessario per l'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni ma esclusivamente da materiale leggero, mobile e attinente all'esibizione in una misura massima di mq. 2,00 in esenzione da autorizzazione e canone di occupazione suolo pubblico;
- f) La performance non deve costituire pericolo e/o intralcio alla normale circolazione stradale né pedonale. A tal fine deve essere sempre mantenuta una distanza minima di metri 2,00 tra il luogo dell'esibizione e gli accessi delle abitazioni o degli esercizi commerciali, nonché alle vetrine di questi ultimi in modo da non ostruirne la visibilità;
- g) Le esibizioni potranno avere durata massima di 45 minuti al fine di garantire un'equa fruizione degli spazi e l'avvicendamento delle discipline artistiche. Nell'arco della giornata l'artista può esibirsi una sola volta nello stesso luogo;

Lo svolgimento dell'attività avviene sotto la completa responsabilità dell'artista, fatto salvo il rispetto di tutta la vigente normativa di riferimento

TITOLO VI – MISURE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 28 – Amministrazione degli stabili

1. Gli amministratori e/o i proprietari responsabili di ogni singolo stabile situato nelle zone classificate come FASCIA A (ZONA ROSSA) e FASCIA B (ZONA GIALLA) sono tenuti a esporre all'ingresso di ogni stabile una tabella informativa contenente la cartografia cittadina. Questa tabella deve chiaramente indicare le aree di rischio sopra menzionate, permettendo ai residenti e ai visitatori di essere consapevoli della loro posizione relativa alle zone a rischio.
2. La tabella descritta nel punto 1 deve essere integrata con le indicazioni relative alle norme minime comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione civile, come dettagliato nel punto successivo.
3. Durante lo stato di ALLERTA ROSSA, individui presenti nelle zone R4 – FASCIA A devono attenersi alle seguenti norme precauzionali di protezione civile:
 - a) Evitare l'occupazione di locali al piano strada o sottostanti il piano stradale
 - b) Evitare di sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti.
 - c) Installare paratie a protezione dei locali a piano strada, chiudere porte di cantine e seminterrati, e proteggere i beni mobili suscettibili di danneggiamento in caso di allagamenti.
 - d) Limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, specialmente con veicoli privati.
 - e) Seguire attentamente le indicazioni fornite dalle autorità, ascoltare le radio locali e seguire i notiziari televisivi.
 - f) Verificare gli aggiornamenti sui pannelli luminosi e consultare il sito del Centro Funzionale della Protezione Civile della regione Liguria per ulteriori informazioni.
4. La tabella deve essere esposta in modo da garantire la sua conservazione e facilitare la consultazione immediata da parte degli interessati. Deve evidenziare chiaramente la posizione dell'immobile sulla mappa e includere i numeri di telefono di pubblica utilità.
5. Ogni amministratore su tutto il territorio comunale deve applicare esternamente agli ingressi pedonali degli edifici una targa indicante la denominazione del condominio, il nome dell'amministratore, numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail. Queste informazioni

devono essere costantemente aggiornate per assicurare la comunicazione efficace in caso di emergenza.

6. La targa identificativa deve misurare 200 x 150 millimetri; essere realizzata in plexiglass trasparente o in ottone per garantire durabilità e leggibilità.

ART. 29 – Occupazione di suolo pubblico

1. E' cura del titolare di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in caso di diramata allerta meteo, adottare immediatamente tutte le cautele e misure atte alla tutela della pubblica e privata incolumità. L'intestatario dell'autorizzazione è pertanto tenuto ad informarsi delle eventuali conclamate fasi di "Allerta" attraverso il sito istituzionale <https://allertaliguria.regione.liguria.it>, conformandosi di conseguenza.
2. In caso di diramata allerta meteo arancione o rossa tutte le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico a fini commerciali o di tipo promozionale/informativo (quali ad esempio dehors di bar, espositori, banchetti per raccolta firme, attività divulgative, ecc.) si intendono automaticamente sospese.
In tali casi, è vietato posizionare qualsiasi struttura, anche removibile, su suolo pubblico. Qualora l'occupazione sia già stata effettuata, tutti i materiali e manufatti dovranno essere immediatamente rimossi.
3. Qualora non sia possibile procedere all'immediata rimozione, le strutture precarie e rimovibili (come tavoli, sedie, ombrelloni, ecc.) dovranno essere impilate e sovrapposte in modo da ridurre l'esposizione agli agenti atmosferici e saldamente ancorate a pareti o elementi fissi in grado di garantirne la completa inamovibilità e sicurezza.
4. In caso di diramata allerta meteo gialla, dovrà essere disposta la massima attenzione al manifestarsi di eventi naturali che potrebbe portare allo sviluppo di scenari e condizioni d'allarme che comporterebbero l'automatica immediata sospensione dell'autorizzazione.
5. In caso di utilizzo di coperture dei tombini di scolo delle acque bianche presenti nell'area oggetto di autorizzazione e nelle aree limitrofe (distanti fino a 1 m dal perimetro) tali manufatti dovranno essere realizzati in modo da essere facilmente rimovibili e da non creare condizioni di inciampo o pericolo. Inoltre la rimozione degli stessi dovrà essere effettuata alla chiusura dell'esercizio, in caso di diramata allerta meteorologica (gialla, arancione e rossa) e in ogni altro caso di necessità o di richiesta da parte degli operatori della P.L., di protezione civile o dell'Ufficio tecnico comunale.
6. In caso di vento forte o condizioni meteorologiche avverse tali da compromettere la stabilità delle strutture temporanee, oppure su espressa richiesta della Polizia Locale, per motivi di pubblica sicurezza e incolumità, è obbligatorio procedere all'immediata chiusura o rimozione di:
 - Ombrelloni;
 - Tende e coperture leggere;
 - Teli parasole o di copertura;
 - Altri elementi mobili o precari che possano rappresentare un pericolo per persone o cose.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 30 - Norme transitorie

Per facilitare una transizione ordinata verso il rispetto delle nuove normative, si concede ai soggetti privati un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per adeguarsi alle disposizioni che richiedono l'esecuzione di specifici adempimenti.

Art. 31 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore di questo aggiornato Regolamento di Polizia Urbana, vengono abrogati e cessano di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e tutte le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti normativamente **pari o inferiori** che sono sostituiti da norme del presente regolamento o risultano con essi incompatibili.